

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI DI LEGITTIMITA' NONCHE' DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO NEL PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H), NUMERO 17) E LETTERA I), NUMERO 6), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 10, DELLA MEDESIMA LEGGE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 10, della suddetta legge numero 150 del 2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della medesima legge numero 150 del 2005;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi e del Senato della Repubblica, espressi ... , a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17 e lettera i), numero 6, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Art. 2

(Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità)

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 3

(Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado)

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 4

(Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126)

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2 e 3 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3 è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione

ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo della autorizzazione di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, prevista dall'articolo 2, comma 40, della legge numero 150 del 2005.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Dalla medesima data cessa di avere effetto la disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, della legge numero 150 del 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il.

Relazione illustrativa

Il provvedimento attua la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che venga emanata la disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della medesima legge

L'articolo 1 indica l'oggetto del provvedimento – che, in linea con quanto previsto dalla delega, si applica soltanto alla magistratura ordinaria - e precisa che il conferimento degli incarichi, in esso contemplato, ha luogo sulla base delle ordinarie vacanze di organico degli uffici. La norma indica, altresì, la limitazione temporale dell'efficacia delle disposizioni recate dal decreto le quali, conformemente al principio della legge di delega, cesseranno di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore delle norme previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17 e lettera i), numero 6), della legge di delegazione.

2. L'articolo 2 prevede che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una permanenza in servizio di almeno due anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo.

3. L'articolo 3 prevede che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente a magistrati che, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, assicurano una

permanenza in servizio di almeno quattro anni rispetto alla data di ordinario collocamento a riposo.

L'articolo 4, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), come, rispettivamente, modificato ed inserito dall'articolo 1 del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 – disposizioni che sanciscono il diritto del pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione, o che abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, a seguito di processo penale conclusosi in maniera ampiamente liberatoria, di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto d'impiego “anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro” - prevede che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi disciplinati dal presente decreto, nel computo degli anni di permanenza in servizio, alla data di ordinario collocamento a riposo si aggiunga un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, eventualmente cumulati tra loro.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.

L'articolo 6 contiene la disposizione sull'entrata in vigore delle disposizioni del decreto che, stante la loro oggettiva urgenza, è anticipata (rispetto all'ordinaria *vacatio legis*) al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Esso contiene, inoltre, la norma di coordinamento che prevede la cessazione di efficacia della disposizione relativa al conferimento degli incarichi direttivi nelle more dell'attuazione della delega attuata con il presente decreto, contenuta nell'articolo 2, comma 45, della legge numero 150 del 2005..

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI

a) necessità dell'intervento normativo.

L'intervento è necessario costituendo attuazione della previsione della legge di delega.

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide sulle disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto numero 12 del 1941 e sulla normativa secondaria emanata nella materia dal Consiglio superiore della magistratura.

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Nessun contrasto.

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza esclusiva statale in materia.

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Nulla da rilevare.

f) verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Nulla da rilevare.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nulla da rilevare.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

Nulla da rilevare, non utilizzando l'articolato la tecnica della novellazione.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Coinvolti sono l'Amministrazione della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Nulla da rilevare.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Vedi relazione illustrativa.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nulla da rilevare.

e) Aree di criticità.

Nessuna.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

g) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO PROPOSTO

Decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 10, della medesima legge.

d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	decreto-legge	d.X _{lgs.}	d.P.R.	d.P.C.M.	d.m.	altro
--------------	-------------	---------------	---------------------	--------	----------	------	-------

(*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	nuovo	
	descrizione	G .M./G.S. e macro-area di riferimento (**)
	Progetto Ordinamento della magistratura	GS-3

(**) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Primarie			secondarie		
tipo	Data	Numero	tipo	data	numero
legge	25 luglio 2005	150			
legge	24 dicembre 2003	350			
Decreto legge	16 marzo 2004	66			
Regio decreto	31 maggio 1946	511			

STANZIAMENTI DI BILANCIO

U.P.B. Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e.f. 2005	e.f. 2006	e.f. 2007	event. oneri a regime		
importo	importo	importo	importo		
9.750.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI

nessuno	contenuto	scadenza
---------	-----------	----------

RELAZIONE TECNICA

**Ai sensi dell'Art.11 ter della legge 468/1978 e successive
modificazioni e integrazioni**

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

L'articolo 2 comma 1 e l'articolo 3 comma 1 prevedono rispettivamente il divieto di affidare incarichi direttivi giudicanti o requirenti di legittimità a magistrati che abbiano superato l'età anagrafica di 68 anni ed incarichi direttivi giudicanti o requirenti di merito a magistrati che abbiano un'età anagrafica superiore a 66 anni. Poiché il divieto ivi previsto può, di fatto, tradursi in un incentivo al pensionamento per i magistrati che superino i predetti limiti di età senza aver ottenuto gli incarichi in questione, potrebbe determinarsi un nuovo onere a carico del bilancio dello Stato per eventuali anticipi di ratei di buonuscita.

La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

<i>Numero dei magistrati astrattamente interessati dalla disposizione</i>	
<i>266</i>	
<i>Importo rateo annuale medio di buonuscita</i>	<i>€ 12.218</i>
<i>Numero massimo degli anni interessati</i>	<i>4</i>
<i>Stima del numero magistrati interessati 1°anno</i>	<i>200</i>
<i>Stima del numero magistrati interessati anni successivi</i>	<i>164</i>

C.2) Metodologia di calcolo

Anno 2005

€ 12.218 X 4 anni X 200 unità = € 9.750.000(arrotondato)

Anno 2006 e successivi

€ 12.218 X 4 anni X 164 unità= € 8.000.000(arrotondato)

Il fenomeno dovrebbe tendenzialmente stabilizzarsi negli anni successivi